



Le reali responsabilità del DS in materia di sicurezza: miti da sfatare

Casistica giurisprudenziale e procedurale
Avv. Simona Brescia

1



Sommario

Prima parte

- Il d.lgs. 81/2008 e le relative contravvenzioni

Seconda parte

- Le posizioni di garanzia dell'incolumità

2



ANP
associazione nazionale dirigenti pubblici
e alle professionalità della scuola

PRIMA PARTE

Il d.lgs. 81/2008 e le relative contravvenzioni

3



Definizioni ex art. 2 del d.lgs. 81/2008

- Non hanno accezione giuslavoristica
- Datore di lavoro
 - Nelle amministrazioni pubbliche è il dirigente a cui spettano i poteri di gestione (ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale se preposto ad un ufficio con autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa)
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore

4

4



Ripartizione adempimenti tra EL e DS

- Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 30143 del 15/7/2016: sono di esclusiva competenza dell'E.L. titolare del potere di spesa le misure d'intervento c.d. "strutturali ed impiantistiche"
 - Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare il funzionamento degli impianti e dei sistemi di protezione attiva, la revisione periodica degli estintori
 - La richiesta al committente della dichiarazione di conformità degli impianti ex art. 7 del D.M. 37/2008
 - La richiesta di rilascio del CPI (certificato di prevenzione incendi)
 - Trasmissione dei certificati richiesti alle singole Scuole

5

5



Art. 18, c. 3 del d.lgs. 81/2008

- Spettano al DATORE gli adempimenti c.d. "gestionali ed organizzativi":
 - richiesta formale (tramite PEC) degli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria ed ordinaria all'Ufficio Tecnico del competente E.L.
 - richiesta formale all'E.L. di verificare il funzionamento degli impianti
 - richiesta formale all'E.L. di controllo e revisione periodica dei sistemi attivi antincendio e degli estintori

6

6



Art. 39 del D.l. 129/2018

- Mera possibilità di effettuare interventi di ordinaria manutenzione (previa delega dell'E.L.) ed interventi di straordinaria manutenzione (in accordo con l'E.L.)
- Disposizione di natura regolamentare che non ha efficacia modificativa e/o abrogativa dell'art. 3, c. 4 della L. 23/1996 secondo cui tali interventi competono all'E.L.
- Non prescrive alcun obbligo d'intervento per il DS
- Solo in caso d'intervento urgente ed indifferibile, di piccola manutenzione, strettamente necessario a garantire lo svolgimento dell'attività didattica, il DS può intervenire senza preventiva delega anticipando i fondi ed informando l'E.L. (come già contemplato dall'art. 46 del D.l. 44/2001)

7

7



Misure organizzative aggiuntive

- Si raccomanda ai DS delle scuole sprovviste di CPI di invitare formalmente (PEC o raccomandata A/R o raccomandata a mano) il RSPP ad indicare (entro un termine ragionevole dall'invito) le misure organizzative aggiuntive da riportare nel DVR e nel registro dei controlli:
 - Numero supplementare di unità operative da adibire alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione del piano di emergenza
 - Integrazione delle informazioni a tutti i lavoratori addetti al rischio antincendio
 - Predisposizione dell'elenco nominativo dei lavoratori incaricati, obbligati alla frequentazione del corso specifico ex D.M. 10/3/1998 ed acquisizione del relativo attestato di frequenza
 - Previsione di almeno due ulteriori esercitazioni antincendio all'anno e prove di evacuazione
 - Informazioni per il personale scolastico in ordine alla sorveglianza giornaliera delle vie di esodo e dei dispositivi di apertura delle porte poste lungo la via di esodo ed alla sorveglianza settimanale sugli estintori, apparecchi di illuminazione ed impianto allarme e/o di diffusione sonora

8

8

Accertamento da parte degli Enti preposti al controllo



- Gli Enti preposti al controllo sulla regolare applicazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza richiedono al DS l'esibizione di **documentazione** che l'amministrazione scolastica dovrà conservare insieme per facilitarne la tempestiva produzione in sede di accertamento ed evitare inopportune dispersioni e dimenticanze che possano determinare l'avvio di un procedimento penale

9

9

DVR «STATUTO DELLA SICUREZZA»



- L'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 prescrive l'obbligo per il DATORE di predisporre il DVR con conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 che deve contenere un relazione nella quale siano specificati:
 - la valutazione di tutti i rischi (compresi quelli da SLC secondo i contenuti dell'accordo europeo 8 ottobre 2004; lavoratrici in stato di gravidanza; lavoratori esposti ai rischi specifici; differenza d'età, genere, provenienza da altri Paesi, specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro)
 - i criteri effettuati per la valutazione dei rischi
 - l'indicazione delle misure preventivistiche attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
 - individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, dei ruoli e delle figure aziendali che vi devono provvedere da scegliere tra quelle in possesso di adeguati competenze e poteri
 - il nominativo RSPP, del RLS e del medico competente SE ha partecipato alla valutazione del rischio
 - individuazione delle mansioni particolarmente rischiose per i lavoratori

10

10



Sanzione prescritta

- La predisposizione del DVR, in difetto dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2 lett. b) c) d) o in difetto delle modalità prescritte dall'art. 29, cc. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:
 - Mancata indicazione delle misure di prevenzione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi
 - Mancata indicazione del programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
 - Mancata indicazione delle procedure per attuare le misure da realizzare, nonché dei ruoli o delle figure aziendali che vi devono provvedere
 - Mancata consultazione preventiva del RLS
 - Mancata rielaborazione della valutazione dei rischi nel caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative oppure in seguito ad infortuni significativi oppure nel caso in cui i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziassero la necessità nel termine di 30 g.g. decorrenti dalle rispettive causalità
 - La sanzione prevista è la pena dell'ammenda per il DATORE

11

11



NOMINA RSPP

- L'art. 17, comma 1 lettera b) prescrive l'obbligo per il DATORE di nominare il RSPP da scegliere tra i soggetti:
 - In possesso dei requisiti professionali richiesti
 - A seguito di frequentazione di apposito corso formativo in materia di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'art. 32, comma 2
 - In possesso dell'attestato di frequentazione che l'amministrazione scolastica dovrà acquisire
- Per la mancata nomina del RSPP è prescritta la pena dell'arresto o, alternativamente, dell'ammenda

12

12



DVR da esposizione ad agenti fisici

- L'art. 181, comma 2 del D.lgs. 81/2008 prescrive l'obbligo per il DATORE di predisporre il DVR da esposizione ad agenti fisici, la cui valutazione deve essere programmata e valutata:
 - con cadenza almeno quadriennale
 - da personale qualificato nell'ambito del servizio di protezione e prevenzione ed in possesso di specifiche competenze in materia
- La valutazione deve essere sottoposta ad aggiornamento nel caso di mutamenti o se i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedessero
- Per la mancata predisposizione di tale documento (che integra il DVR) è prescritta la pena dell'arresto o, alternativamente, dell'ammenda

13

13



NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

- L'art. 18, c. 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008 prescrive che il DATORE (o il dirigente) deve nominare il medico competente se ne ricorrono i presupposti
- La valutazione dei rischi che rende necessaria ed obbligatoria l'organizzazione della sorveglianza sanitaria è di competenza del DATORE da espletare in collaborazione con RSPP
- I rischi che rendono necessaria l'organizzazione della sorveglianza sanitaria sono: l'esposizione a rumori e vibrazioni ed agenti chimici pericolosi; l'uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali; movimentazione manuale di carichi; rischio biologico
- Per la mancata nomina del medico competente, SE OBBLIGATORIA, è prescritta per il contravventore la pena dell'arresto o, alternativamente, dell'ammenda

14

14

DOCUMENTAZIONE DEL MEDICO NOMINATO



- L'art. 25 del D.lgs. 81/2008 prescrive l'obbligo per il MC di effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e considerando gli indirizzi scientifici più avanzati ai fini dell'accertamento dell'idoneità del lavoratore alla mansione specifica
- Per l'accertamento dell'idoneità alla mansione, il lavoratore deve essere sottoposto a visita periodica a cura e spese del DATORE
- I giudizi d'idoneità alla mansione dei lavoratori devono essere acquisiti dall'amministrazione scolastica in copia ai sensi dell'art. 41, comma 6 bis, da esibire in sede di controllo

15

15

DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'EMERGENZA



- L'art. 18, c. 1, lett. b) del D.lgs. 81/2008 prescrive l'obbligo per il DATORE (o per il dirigente) di designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza, in particolare:
 - all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
 - alla evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso
 - I lavoratori incaricati devono ricevere adeguata e specifica formazione, da aggiornare periodicamente ai sensi dell'art. 39, comma 9
 - Per la mancata formazione e/o il mancato aggiornamento degli incaricati alle emergenze, è prescritta per il contravventore (datore o dirigente) la pena dell'arresto da 2 a 4 mesi o, alternativamente, dell'ammonda.
 - La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 376/2016, ha ritenuto che la formazione in materia di sicurezza del personale docente rientri nel novero delle attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 CCNL del 2007 da espletare al di fuori delle 40+40 ore annuali

16

16

L'OBBLIGO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI: art. 20, c. 2, lett. h)



Art. 20. *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori **devono** in particolare: [...]
- h) **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;**
[...]

17

17

LA FORMAZIONE IN ORARIO DI LAVORO: art. 37, c. 12



Art. 37. *Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

- c. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, **durante l'orario di lavoro** e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

18

18



FORMAZIONE PER I DOCENTI: ART. 29 DEL CCNL 2007
ATTIVITÀ FUNZIONALE ALL'INSEGNAMENTO

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inherente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere **collegiale**, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti **individuali** dovuti rientrano le attività relative:
 a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 b) alla correzione degli elaborati;
 c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere **collegiale** riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
 a) partecipazione alle riunioni del **Collegio dei docenti**, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadriennali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore annue**;
 b) la partecipazione alle attività collegiali **dei consigli di classe**, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno **fino a 40 ore annue**;
 c) lo svolgimento degli **scrutini** e degli **esami**, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione¹⁹.

19

DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



- L'art. 18, c. 1, lett. aa) del D.Lgs. 81/2008, prescrive l'obbligo per il DATORE (o il dirigente) di comunicare in via telematica all'INAIL oppure all'IPSEMA e, per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, il nominativo del RLS in caso di prima designazione o di nuova nomina
- RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di prevenzione e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la sua rappresentanza
- Per la mancata comunicazione del nominativo del RLS designato, è prescritta per il contravventore (datore o dirigente), una sanzione amministrativa pecuniaria
- Per la mancata formazione del RLS, è prescritta per il contravventore la pena dell'arresto o, alternativamente, dell'ammenda

20

20



Obbligo informativo

- L'art. 36 prescrive l'obbligo per il DATORE o il dirigente di informare ciascun lavoratore sui rischi connessi all'attività scolastica in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- Sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e della prevenzione incendi, sul nominativo del RSPP, degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, del medico competente se nominato
- Sui rischi specifici a cui è sottoposto correlati alla mansione svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni organizzative in materia, sulle misure di prevenzione e protezione adottate
- Il mancato adempimento dell'obbligo da parte del contravventore è punito con l'arresto o, alternativamente, dell'ammenda

21

21



Natura delle sanzioni prescritte da. D.lgs. 81/2008

- La violazione delle norme prescritte dal decreto costituisce un reato di natura contravvenzionale
- Il procedimento penale conseguente alla contravvenzione viene avviato su notizia dell'Ente addetto al controllo alla Procura competente per territorio
- La comunicazione relativa all'avvio del procedimento penale viene notificata formalmente al contravventore.
- Nel caso di ricevimento della notifica di avvio del procedimento penale al DS individuato quale contravventore, è consigliabile richiedere al Presidente della Sezione Provinciale di ANP informazioni per la gestione legale del procedimento

22

22

Cosa fare in caso di apertura di un procedimento penale



- A seguito della notifica del procedimento penale, il DS, nella fase delle indagini preliminari, anche tramite un legale previamente nominato, può:
 - conferire con la Procura competente per il procedimento per integrare la documentazione esibita in sede di accertamento
 - chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio per esporre le sue ragioni in merito alla contestazione subita
 - produrre una memoria difensiva per la difesa tecnica in ordine al reato contestato

23

23

FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI



- In caso di accoglimento delle ragioni difensive esposte dal DS, poiché esaustive e probanti, la Procura può decidere di chiudere la fase delle indagini preliminari richiedendo al GIP di emettere un decreto di archiviazione del procedimento
- In caso di mancato accoglimento, la Procura può chiedere al GIP l'emissione di un decreto penale di condanna a carico del contravventore ma solo in presenza dei seguenti presupposti:
 - se per il reato contestato è prescritta solo la pena dell'ammenda
 - se non sono state disposte altre misure di sicurezza personale per il contravventore

24

24



IL DECRETO PENALE DI CONDANNA

- Il decreto penale di condanna (solo pecuniaria!) viene emesso senza contraddirio del contravventore, inaudita altera parte
- Avverso il decreto penale di condanna il contravventore può presentare (entro 15 g.g. decorrenti dalla notifica) atto di opposizione alla Procura competente mediante un difensore previamente nominato
- Con l'opposizione può essere richiesto:
 - il giudizio immediato e conseguente apertura della fase dibattimentale
 - un rito alternativo (più snello) oppure il patteggiamento
- Nel caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo ed il contravventore pagherà la somma in esso stabilita (ridotta alla metà dell'ammenda prescritta per il reato contestato)
- Con il pagamento della somma il reato si estingue

25

25



RICHIESTA DELL'OBLAZIONE

- Il contravventore può richiedere alla Procura competente il pagamento dell'oblazione
- La domanda di oblazione deve obbligatoriamente essere accolta con provvedimento del GIP se per il reato contestato è prescritta solo la pena dell'ammenda
- Con tale provvedimento il contravventore sarà tenuto al pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo della pena edittale prescritta per la norma violata
- La domanda di oblazione viene accolta a discrezione della Procura, con provvedimento del GIP, se per il reato contestato è prescritta la pena dell'arresto alternativa all'ammenda
- Con tale provvedimento il contravventore sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla metà del massimo edittale prescritta per la norma violata
- La richiesta di oblazione può essere avanzata al Tribunale anche dopo la conclusione delle indagini preliminari fino all'apertura del dibattimento
- Il pagamento dell'oblazione estingue il reato e di essa non è fatta menzione nel casellario giudiziale

26

26



SANZIONI RESIDUALI

- Per il reato contravvenzionale punito con la sola pena dell'arresto, la cui applicazione risulta fortemente limitata nei confronti dei contravventori in ambito scolastico, il contravventore può richiedere la sostituzione della pena dell'arresto irrogato nel limite dei 12 mesi con il pagamento di una somma calcolata secondo parametri prescritti e disposta con la sentenza con la quale viene operata la sostituzione
- La sostituzione può avvenire solo se sono state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato
- La sostituzione non potrà essere richiesta se la violazione contestata ha contribuito alla determinazione di un infortunio e conseguente decesso o lesione con malattia superiore ai quaranta giorni per l'infortunato
- Con il pagamento della somma irrogata a seguito della sentenza di sostituzione, il reato si estingue

27

27



LA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA

- Le violazioni delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008 che non costituiscono reato vengono sanzionate con una sanzione pecuniaria amministrativa
- La misura di tale sanzione sarà pari alla misura minima prescritta per la violazione accertata se il contravventore provvede a regolarizzare la sua posizione non oltre il termine determinato dall'Ente di controllo mediante verbale di primo accesso ispettivo
- Avverso la sanzione comminata, il contravventore può proporre ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei modi e termini indicati nel provvedimento sanzionatorio
- Gli Enti di controllo possono impartire disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche qualora ne riscontrino la non corretta adozione e salvo che l'inoservanza non costituisca reato
- Avverso il provvedimento è ammesso ricorso nei 30 g.g. successivi alla sua notifica all'Autorità gerarchicamente sovrordinata a quella che ha eseguito il controllo, chiedendo la sospensione dell'esecutività del provvedimento. Il ricorso s'intende respinto se l'autorità non decide nei successivi 15 g.g.

28

28



LA PRESCRIZIONE DEL REATO

- Il reato contravvenzionale si estingue anche con il decorso del termine di 4 anni decorrente dall'accertamento ispettivo se durante tale periodo non vengono notificati provvedimenti interruttivi della prescrizione
- Nel caso di notifica del provvedimento interruttivo, il termine prescrizionale sarà di 5 anni
- Il decorso del termine prescrizionale estingue il reato
- È preferibile valutare caso per caso quale sia la soluzione difensiva da adottare per la definizione più opportuna del singolo procedimento
- La definizione del procedimento mediante preventivo pagamento delle sanzioni può costituire una scelta difensiva svantaggiosa sotto il profilo economico e processuale

29

29

30



SECONDA PARTE

Le posizioni di garanzia

30



POSIZIONE DI GARANZIA

- La Cassazione a Sezione Unite Penali, con la nota sentenza 38343/2014, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla individuazione dei soggetti che rivestono il ruolo di garante nell'ambito del sistema prevenzionistico disciplinato dal D.lgs. 81/2008
- Garante è colui che assume la responsabilità gestionale di una specifica area di rischio
- L'acquisizione del ruolo di garante deriva da una formale investitura oppure dall'esercizio in concreto delle funzioni tipiche delle diverse figure ai sensi dell'art. 299

31

31



INDIVIDUAZIONE DEL RUOLO DI GARANTE

- La relazione predisposta ai sensi dell'art. 28 contenuta nel DVR deve indicare i ruoli e le figure deputate all'espletamento delle attività funzionali prescritte dal d.lgs. 81/2008 a garanzia della sicurezza dei locali scolastici, da assegnare a soggetti muniti di adeguate competenze e poteri
- L'individuazione di tali soggetti nel corpo del DVR costituisce un'investitura originaria della posizione di garanzia
- L'investitura del garante è derivata se assegnata mediante delega formale di cui all'art. 16 che deve essere specifica, deve conferire poteri di organizzazione, gestione e controllo ben definiti a soggetti qualificati per professionalità ed esperienza

32

32



LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL DS

- Nel nostro sistema giuridico la posizione di garanzia del DS ha una derivazione normativa. Ai sensi dell'art. 396 del D.lgs. 297/1994, egli è garante della sicurezza della Scuola ed è obbligato a predisporre le misure organizzative necessarie a salvaguardare e tutelare l'incolumità dell'ambiente lavorativo e dell'utenza scolastica, con conseguente responsabilità disciplinata dagli artt. 2043 e 2049 c.c.
- La posizione di garanzia del DS ha una derivazione anche negoziale, in virtù del vincolo contrattuale che s'instaura tra la Scuola e le famiglie degli alunni al momento dell'iscrizione, con conseguente assunzione dell'obbligo organizzativo di vigilanza e di protezione connesso alla funzione educativa
- NB: la posizione di garanzia del DS non deriva dall'acquisizione della qualifica datoriale

33

33



LA CAUSALITA' OMISSIVA

Il Garante ha l'obbligo – derivante da disposizioni normative, regolamentari o contrattuali – di tutelare il bene giuridico protetto

- L'obbligo di tutela si traduce nel dovere di predisporre le misure e gli strumenti necessari ad evitare conseguenze dannose per il bene protetto
- L'inerzia colposa del Garante determinata da negligenza, imperizia, imprudenza che cagiona un danno evitabile per il bene protetto determina una responsabilità del garante sia sotto il profilo risarcitorio, sia sotto il profilo penale ai sensi dell'art. 40, comma 2 c.p. a titolo di causalità omissiva

34

34



RESPONSABILITÀ DEL GARANTE

- Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nel caso di verificazione di un sinistro, la posizione di garanzia non determina un automatico addebito di responsabilità penale in capo al garante
- Il principio di colpevolezza richiede di verificare in concreto:
 - la regola cautelare specifica (normativa) o generica (ordinaria diligenza) da osservare
 - la prevedibilità ed evitabilità del sinistro che la suddetta regola mirava a prevenire
 - il nesso causale tra la condotta colposa del garante ed il danno conseguente al sinistro

35

35



IL D.LGS. 81/2008

- Tale sistema normativo codifica nel dettaglio gli adempimenti obbligatori che devono essere eseguiti per garantire la sicurezza nell'ambiente lavorativo, mediante la definizione di ruoli, compiti e responsabilità che in precedenza risultavano genericamente regolamentati
- Costituisce uno strumento normativo necessario a ben delimitare le funzioni connesse alla gestione del rischio

36

36

RESPONSABILITÀ PENALE DEL GARANTE



- Nel nostro ordinamento, chiunque può avere l'obbligo giuridico di tutelare un determinato bene:
 - I genitori nei confronti dei figli minori ex art. 147 c.c. La Cassazione (sentenza 15109/2014) ha riconosciuto penalmente responsabile di maltrattamento in cooperazione colposa, ed ha condannato, una madre per gli atti di violenza compiuti dal marito sulle figlie minori, in quanto non ha impedito l'evento pur avendone conoscenza ed avendo avuto la possibilità di prevenirlo ed impedirlo (causalità omissiva)
 - I medici ed il personale paramedico nei confronti dei pazienti (l'obbligo di tutela deriva dall'art. 32 Costituzione)
 - I datori di lavoro e i dirigenti nelle organizzazioni aziendali

37

37

IL GARANTE DEL RISCHIO NELLA SCUOLA



- Le figure scolastiche (dirigenti e preposti) investiti della posizione di garanzia nella Scuola sono individuati nel DVR
- RSPP nominato è titolare di un'autonoma posizione di garanzia ed ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico conferito e di collaborare con il DS nella valutazione preventiva del rischio ed indicare le misure operative e tecniche necessarie a scongiurarlo
- I Funzionari degli E.L. sono titolari di un'autonoma posizione di garanzia ed hanno l'obbligo di eseguire gli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria ed ordinaria formalmente richiesti

38

38



CASI PRATICI

- La Cassazione con una nota sentenza del 2016 ha ritenuto responsabile il RSPP in concorso con i Funzionari tecnici dell'E.L. per la verifica di un sinistro
- L'evento dannoso è derivato da una situazione pericolosa che RSPP aveva l'obbligo di conoscere, avendone le specifiche competenze tecniche, con conseguente obbligo di valutazione preventiva e di consigliare al DS le misure tecniche idonee a prevenirlo
- I funzionari tecnici dell'E.L. avevano l'obbligo di eseguire gli interventi necessari ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso alle istituzioni scolastiche
- Il DS è sempre tenuto ad adottare le misure ritenute più opportune per evitare un sinistro, in primis, mediante l'individuazione dei rischi esistenti e, ove ciò non sia possibile, disponendo l'interruzione dell'attività

39

39



INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

- È consolidato l'orientamento della Cassazione che legittima il DS a disporre l'interruzione dell'attività o l'evacuazione dell'edificio in presenza di un pericolo grave ed immediato ed inevitabile sancito anche dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 poiché la salvaguardia dell'incolumità dell'utenza scolastica è prevalente sulla prosecuzione del pubblico servizio.
- L'evacuazione dell'edificio o solo della zona pericolosa deve essere eseguita in conformità del piano di emergenza previamente predisposto nel quale devono essere riprodotte:
 - le attività che i lavoratori devono eseguire in caso di emergenza determinata da incendio, fuoriuscita di gas, sostanze pericolose o eventi calamitosi
 - le procedure di evacuazione che devono essere attuate dai lavoratori presenti per consentire un esodo sicuro ed ordinato degli utenti della Scuola
 - le disposizioni per richiedere l'intervento dei VV.F. o dell'operatore sanitario
 - le specifiche misure per assistere i disabili
 - l'identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste

40

40



GESTIONE ORDINARIA DEL RISCHIO

- All'inizio di ogni anno scolastico, il DS o il dirigente incaricato deve:
 - Istruire ed informare il personale sui rischi individuati nel DVR, sulle misure di prevenzione adottate, sulle misure per gestire le emergenze, sull'organigramma della sicurezza (figure investite del ruolo di garante e relativi compiti ed ambiti di responsabilità di gestione del rischio)
 - È consigliabile che l'obbligo di formazione ed informazione sia assicurato con cadenza semestrale durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori
 - Assicurare la formazione dei dipendenti addetti alle emergenze antincendio e di primo soccorso ed acquisire i relativi attestati di frequenza conservandoli unitamente per un'esibizione tempestiva in caso di accertamento di controllo

41

41



ALTRI ADEMPIMENTI

- Chiedere formalmente tramite PEC l'intervento strutturale e di manutenzione ordinaria e straordinaria all'E.L. competente e, nelle more, interdire l'accesso o delimitare l'area in cui venisse riscontrato un nuovo rischio
- Chiedere formalmente la collaborazione del RSPP in ogni caso di individuazione di un nuovo rischio per la corretta valutazione tecnica del rischio e la conseguente adozione delle misure organizzative da riprodurre nel DVR, previa consultazione del RLS. All'esito informare adeguatamente del rischio sopravvenuto e delle nuove misure il personale scolastico
- Chiedere formalmente la collaborazione del RSPP, con cadenza almeno semestrale, per un controllo generale dei locali scolastici
- È consigliabile, per il DS o il dirigente incaricato, organizzare le prove di evacuazione con cadenza semestrale, in particolare in assenza del CPI

42

42



ADEMPIIMENTI PRATICI

- il giorno x/luglio/20XX lo studente Y
- mentre si trovava nel corridoio del secondo piano dell'I.S. ____ per assistere al Colloquio dell'Esame di Stato dell'amico Z
- inciampava sul battente della porta in alluminio che dal corridoio consentiva l'accesso ad un lucernaio, cadendo su uno dei cupolini in plexiglass che, per effetto dell'impatto, si infrangeva facendo precipitare Y al suolo da un'altezza di circa 8 metri

43

43



IL DANNO

- trauma cranico
- ematoma epidurale frontale destro con frattura sagittale del mascellare, dell'etmoide, parete anteriore e posteriore del seno frontale di destra, della base della fossa cranica anteriore
- lacerazione durale fronto-basale destra con focolai lacero-contusivi frontali a destra
- frattura del calcagno sinistro

44

44



IL DANNO

- lesioni con durata complessiva superiore a 40 giorni con postumi permanenti (sfregio permanente del viso e indebolimento permanente della teca cranica) e necessità di ulteriori interventi chirurgici.

45

45



CHI È STATO COINVOLTO

- Il PM esercita l'azione penale nei confronti:
 - del Dirigente scolastico
 - del RSPP
 - del Dirigente responsabile del Settore edilizia scolastica della Provincia

46

46



I REATI CONTESTATI

- A DS e RSPP: delitti di cui all'art. 113 (Cooperazione nel delitto colposo) e 590 c. 3 (Lesioni personali colpose) c.p. in quanto omissione (per imperizia, negligenza, imprudenza e inosservanza di leggi e discipline, ed in particolare delle norme di cui agli artt. 17, 18 e 33 del D.lgs. 81/2008) di:
 - valutare il rischio di caduta dall'alto
 - interdire l'accesso al lucernaio
 - menzionare e valutare in modo preciso ed idoneo la situazione di pericolo
 - di informare e di addestrare i lavoratori
 - di richiedere e di segnalare alla Provincia la necessità di interventi di manutenzione

47

47



RICAPITOLANDO

- DS e RSPP:
- delitti c.p.
 - art. 113 (Cooperazione nel delitto colposo)
 - art. 590 c. 3 (Lesioni personali colpose)
- per imperizia, negligenza, imprudenza e inosservanza di leggi e discipline, ed in particolare delle norme di cui al D. lgs. 81/2008
 - art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)
 - art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)
 - art. 33 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione)

48

48



IL DIRIGENTE DELLA PROVINCIA

- Dirigente responsabile del Settore Edilizia Scolastica della Provincia:
 - delitti di cui all'art. 113 e 590 c. 3 c.p. in quanto omissione (per imperizia, negligenza, imprudenza e inosservanza di leggi e discipline, ed in particolare delle norme di cui agli artt. 1 [Finalità] e 8 [Trasferimento ed utilizzazione degli immobili] della L. 23/1996) di valutare e procedere all'adeguamento del luogo dell'infortunio

49

49



L'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

- Il solaio, al secondo piano, su cui insistono 12 lucernai (per dare luce all'atrio sottostante), da cui cadeva Y era chiuso su tutti i lati e contornato da un corridoio dal quale si accedeva alle varie aule
- I lucernai erano in plexiglass e comunque in materiale non idoneo a sostenere pesi superiori a 50 kg e impatti violenti (cupolini con spessore di 3 mm)
- Unica apertura che consentiva l'accesso era costituita da una porta di alluminio posta nel corridoio ed antistante l'aula in cui si svolgeva il colloquio di Z
- Quel giorno la porta era stata aperta per favorire l'areazione naturale

50

50



TESTIMONIANZE

- Lo studente Y, che si trovava in corridoio fuori dall'aula del colloquio, alla fine del colloquio di Z e, mentre Z terminava di parlare al cellulare, nell'affacciarsi al solaio inciampava sul battente inferiore dell'infisso in alluminio (scossalina), cadeva su un cupolino in plexiglass posto immediatamente dopo l'accesso (a circa 70 cm)
- Deve escludersi che lo studente Y abbia tenuto una condotta anomala tale da aver causato o concorso a causare l'evento" (si è avvicinato all'accesso ed è inciampato sulla scossalina)

51

51



NESSO EZIOLOGICO

- L'infortunio si sarebbe di certo evitato se la porta-finestra in oggetto fosse stata chiusa o comunque se fosse stato valutato, previsto e segnalato il rischio di caduta dal lucernaio dai soggetti a ciò deputati:
 - il DS, il RSPP e il Dirigente della Sezione Edilizia Scolastica della Provincia (ente su cui gravano gli oneri di manutenzione straordinaria e ordinaria dell'edificio scolastico)

52

52



RESPONSABILITÀ

- Delitto di cui all'art. 590 (Lesioni personali colpose) c. 3 c.p. per aver, con violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare delle prescrizioni dettagliatamente indicate in imputazione, nonché per imperizia, negligenza, imprudenza, cagionato a Y le lesioni personale sopra indicate
- Contestata anche la contravvenzione di cui all'art. 55 del D.lgs. 81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente in relazione agli artt. 17, 18 e 33 del D. lgs. 81/2008) per aver omesso di:
 - procedere nella relazione del DVR alla valutazione del rischio di caduta dall'alto del lucernaio posto al secondo piano dell'I.S.
 - interdire idoneamente l'accesso al lastrico del lucernaio
 - fornire adeguata informazione ai lavoratori sulla situazione di pericolo relativa alla mancata interdizione dell'accesso
 - informare e addestrare i lavoratori riguardo alle modalità di apertura e di chiusura in condizioni di sicurezza dell'accesso al lastrico
 - segnalare e richiedere alla Provincia interventi di manutenzione volti ad eliminare o ridurre il rischio di caduta dall'alto

53